




Prot. n. 93/62

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEFINITIVO
PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA PROVINCIA DI TREVISO - FONDO RISORSE
DECENTRATE: UTILIZZO ANNO 2018**

In data 12 novembre 2018, alle ore 9,30, presso la sede della Provincia di Treviso, le parti negoziali sotto indicate si sono riunite per la contrattazione decentrata di cui all'art. 7 del CCNL del 21 maggio 2018, relativa al personale non dirigente del comparto "Funzioni Locali" per la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse decentrate per l'anno 2018.

la Delegazione di parte pubblica nella persona del Presidente
Dott. Carlo Rapicavoli - Direttore Generale



le R.S.U., nella persona del Coordinatore Sig. Zeno VINCENZI



le Organizzazioni Sindacali Territoriali nelle persone di:


Sig. Ivan Bernini (FP CGIL)



Sig. Roberto Meneghello (FPL UIL)



Sig. Franco Antolini (CISL)



Al termine dell'incontro, le parti sottoscrivono il contratto collettivo integrativo definitivo per il personale del comparto "Funzioni Locali" e della provincia di Treviso regolante i criteri di ripartizione delle risorse decentrate per l'anno 2018.



**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEFINITIVO
PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA PROVINCIA DI TREVISO - FONDO RISORSE
DECENTRATE: UTILIZZO ANNO 2018**

Premesso che:

- in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto "Funzioni Locali", per il triennio 2016-2018, con efficacia dalla data di sottoscrizione, fatta salva diversa prescrizione del contratto medesimo;
- l'art. 7, comma 4 del contratto su citato disciplina le 24 materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;
- l'art. 8 definisce i tempi e le procedure per la stipula del contratto collettivo integrativo, precisando che l'integrativo ha una durata triennale, fatta salva la possibilità di negoziare con cadenza annuale "*i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo*" di cui alla lett. a), comma 4, dell'art. 7;
- gli artt. 67 e 68 disciplinano rispettivamente la costituzione del "Fondo risorse decentrate" e l'utilizzo dello stesso;
- l'art. 71 prevede la sostituzione integrale delle discipline in materia di fondi regolate dai precedenti contratti collettivi integrativi nazionali, fatte salve le disposizioni espressamente richiamate nello stesso contratto;

Visto che con determinazione prot. n. 1163/78324 del 24 settembre 2018 è stato costituito il Fondo per le risorse decentrate relativo al personale del comparto "Funzioni Locali" per l'anno 2018.

Che nella medesima data con atto prot. n. 78398 il Presidente della delegazione di parte pubblica ha trasmesso al Collegio dei Revisori la documentazione relativa alla costituzione del Fondo, ai fini del prescritto controllo sulla compatibilità finanziaria dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio.

Rilevato che sono trascorsi quindici giorni senza alcun rilievo espresso da parte del predetto organo di controllo.

Considerato che la stipula del contratto collettivo integrativo normativo di durata triennale, sia per la corposità delle materie oggetto di contrattazione e sia per la rilevanza delle novità apportate agli istituti contrattuali da parte di quello nazionale, richiederà tempi non brevi.

Rilevato tuttavia che il contratto integrativo di ripartizione delle risorse per l'anno 2018, con cadenza annuale non potrà né disciplinare, né confermare le regole precedenti degli istituti contrattuali oggetto di modifica da parte del contratto nazionale, pena la nullità delle clausole nello stesso contenute, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 40, D.Lgs n.



165/2001.

Atteso che pertanto la ripartizione delle risorse del Fondo decentrate 2018 deve avvenire in conformità al contenuto del CCNL del 21 maggio 2018, fermo restando che, nelle more della sottoscrizione del relativo accordo, al personale dipendente sono già state erogate le indennità legate alle condizioni di lavoro, così come stabilito dai contratti integrativi precedenti in forza del principio dell'ultra attività dei CCI, sancito dall'articolo 5 del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall'articolo 4 del CCNL 22.1.2004, che al comma 4 dispone: *"I contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun ente, dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi"*.

Dato atto che allo stato, con riferimento alle "indennità condizioni lavoro" ex art. 70-bis del CCNL 21 maggio 2018, che fissa il valore minimo giornaliero pari ad 1 euro, i valori già corrisposti a titolo di disagio, rischio e maneggio valori, corrispondono al minimo fissato contrattualmente e che pertanto non necessita di adeguamento a far data 21 maggio 2018.

Rilevato che, nelle more della sottoscrizione dell'accordo normativo di durata triennale, con il quale verranno disciplinate integralmente le materie previste dall'art. 7 su citato, è necessario determinare i criteri di ripartizione delle risorse anno 2018 e i correlati istituti contrattuali, in conformità alle disposizioni contrattuali nazionali, tenuto conto della possibilità di fissare la decorrenza degli stessi al 31 dicembre 2018 e a valere dal 2019.

Visto che in data 12 ottobre 2018 le parti trattanti regolarmente convocate con nota prot. 83332 del 10 ottobre 2018, hanno sottoscritto il contratto collettivo integrativo dei criteri di ripartizione delle risorse decentrate per l'anno 2018;

Visto inoltre che il sesto comma dell'art. 8 CCNL citato prevede il controllo sulla compatibilità dei costi derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi integrativi da parte dell'Organo di controllo competente nel termine dei 15 (quindici) giorni a decorrere dalla trasmissione dell'ipotesi contrattuale, secondo la disciplina prevista dall'art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001;

Atteso che l'accordo siglato, corredato dalle prescritte relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa di cui all'art. 40 bis, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001, redatte secondo gli schemi predisposti dalla RGS con circolare n. 25 del 19.7.2012, è stato trasmesso, con nota del 22 ottobre 2018, prot. n. 87105, dal Presidente della delegazione di parte pubblica, avv. Carlo Rapicavoli, al predetto collegio;

Visto che in data 2 novembre 2018, prot. n. 88880 è stata acquisita dai revisori la certificazione disgiunta sulla compatibilità dei costi della contrattazione criteri di ripartizione delle risorse decentrate anno 2018 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge;

Accertato che con decreto presidenziale in data 9/30/2018 prot. n. è stato autorizzato



il Presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo, in conformità allo stesso, così come previsto dalle disposizioni su richiamate;

Le parti, tutto ciò premesso e dato atto, convengono:

Art. 1 - Utilizzo del Fondo delle risorse decentrate (art. 68, CCNL 21.5.2018)

1. L'utilizzo delle risorse decentrate per l'annualità 2018, viene concordato nelle modalità e finalità di cui all'allegato prospetto A).

Art. 2 - Performance organizzativa e performance individuale (art. 68, comma 2, lett. a) e b))

1. Le risorse destinate ai bonus collegati alla performance vengono ripartite nella modalità stabilita dall'art. 22 del CCI sottoscritto il 22.10.2013, secondo quanto previsto dal sistema di misurazione e valutazione adottato dall'Ente.

Art. 3 - Indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies CCNL 21.5.2018)

1. Il valore delle indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies al personale delle categorie B, C, e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa resta confermato nei valori regolati dal precedente accordo integrativo sottoscritto il 22 ottobre 2013, art. 24, di seguito riportati:

categoria giuridica	Importo lordo annuo massimo
B	da euro 400,00 a euro 1.500,00
C	da euro 550,00 a euro 1.800,00
D	da euro 750,00 a euro 2.000,00

2. L'attribuzione delle indennità in parola avviene secondo i criteri e le modalità previste nell'art. 24 del Contratto integrativo suddetto, sulla base del budget attribuito a ciascun dirigente e determinato in ragione del numero dei dipendenti assegnati a ciascuna struttura organizzativa;
3. L'indennità per compensare le categorie giuridiche B, C e D, titolari di specifiche responsabilità (diverse dalla responsabilità di procedimento) viene confermata in euro 300,00 annuali, ed è riconosciuta al personale che svolge l'attività di archivista informatico, di addetto all'ufficio relazioni con il pubblico, di addetto alla protezione civile



Art. 4 - Progressioni economiche all'interno della categoria (Art. 16, CCNL 21.5.2018)

1. All'istituto della progressione economica all'interno della categoria, con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2018, vengono destinate risorse per euro 55.000,00, da attuarsi secondo i criteri di seguito indicati:
 - a) Viene individuata una quota limitata dei dipendenti aventi diritto alla progressione all'interno della categoria per ciascuna posizione economica, in base a un valore percentuale applicato al personale in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2018, nel limite delle risorse destinate di cui al comma 1;
 - b) ai fini della partecipazione alla selezione della progressione economica è richiesta un'anzianità di servizio prestato di 24 mesi nella posizione economica alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la selezione, oltre ad aver maturato, alla medesima data, almeno 24 mesi di servizio a tempo indeterminato presso la Provincia di Treviso, anche in posizione di comando o distacco presso altre pubbliche amministrazioni, previa acquisizione della valutazione della prestazione e dei risultati raggiunti e la comparazione con i criteri adottati dall'ente (allegato C) CCI triennio vigente);
 - c) Il dipendente avente diritto alla progressione è colui che nel triennio che precede l'anno di attivazione della progressione ha prestato servizio effettivo per un periodo di almeno 18 mesi nella posizione economica di appartenenza;
 - d) nelle more dell'adeguamento del sistema di misurazione e valutazione dell'Ente, n conformità alle disposizioni contenute nell'art. 16, le progressioni sono attribuite ai dipendenti, in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale nel triennio che precede quello del 2018 (triennio 2015-2017), con un punteggio medio superiore a 7 su 10, tenendo conto anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, secondo quanto di seguito indicato:
 - 1 l'attribuzione del punteggio relativo all'esperienza acquisita viene determinato, attribuendo al servizio prestato nella posizione economica di appartenenza un punteggio di 1 per ogni anno di servizio; per il servizio prestato nella categoria giuridica di appartenenza viene attribuito il punteggio di 0,2 per ogni anno di servizio e al restante servizio prestato viene attribuito il punteggio di 0,1 per ogni anno di servizio; per i mesi di servizio il punteggio è frazionato in proporzione;
 - 2 al dipendente con il punteggio più alto per anzianità di servizio viene attribuito il massimo del punteggio attribuibile, mentre agli altri dipendenti il punteggio viene assegnato in modo proporzionale (ad es. se presenti 2 dipendenti (X e Y)



di categoria giuridica B, con anzianità di servizio, rispettivamente, di 10 e di 8 anni nella stessa posizione economica, viene assegnato il punteggio di 6 ($10 \cdot 60 / 100$) a X ed il punteggio di 4,8 a Y ($8 \cdot 60 / 100$).

- 3 a parità di punteggio viene data la precedenza al dipendente più anziano di età.
2. L'eventuale risparmio accertato di risorse destinate all'applicazione della progressione economica all'interno della categoria per l'anno 2018, derivanti da rapporti di lavoro a tempo parziale e da riduzioni stipendiali sarà destinato a compensare la performance del personale per l'anno di riferimento.

Art. 5 - Indennità di servizio esterno (Art. 56- quinquies CCNL 21.5.2018)

1. Al personale assegnato alla polizia amministrativa provinciale e al personale con mansioni di sorvegliante stradale, che in via continuativa e prevalente rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza compete un'indennità giornaliera fissata in euro 1,00.
2. L'indennità di servizio esterno viene attribuita al personale con decorrenza dal 31 dicembre 2018 a valere dal 2019, sulla base della certificazione del servizio esterno prestato in via continuativa e prevalente nell'arco della giornata lavorativa resa dal Dirigente responsabile della struttura di appartenenza.

Art. 6 - Indennità di funzione (art. 56- sexies CCNL 21.5.2018)

1. Al personale della categoria C e D, assegnato alla polizia amministrativa provinciale e con mansioni di sorvegliante stradale compete l'indennità di funzione per compensare compiti di responsabilità connessi al grado rivestito;
2. Il valore delle indennità da corrispondersi per 12 mensilità viene determinato in una misura corrispondente a quello previsto per le indennità per specifiche responsabilità corrisposte ai dipendenti di categoria C e D per compensare i relativi compiti, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1.

PROVINCIA DI TREVISO

CCDI FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018: IPOTESI UTILIZZO (art. 68 CCNL 21.5.2018)

RIFERIMENTI CONTRATTUALI		IMPORTI IN EURO
CCNL nazionale	CCNL decentrato	
comma 1	Valori differenziali di progressione orizzontale attribuiti negli anni precedenti	€ 406.000,00
	risorse utilizzate per assegni ad personam da verticalizzazioni anni precedenti	€ 6.045,00
	indennità di comparto ex art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL 22.1.2004	€ 126.000,00
	Indennità di direzione ex VIII qualifica ex art. 37, comma 4 CCNL 6.7.1995	€ 2.070,00
comma 2	lett. a) premi correlati alla performance organizzativa	€ 163.503,30
	lett. b) premi correlati alla performance individuale	€ 245.254,95
	lett. c) indennità condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis (rischio)	€ 17.000,00
	lett. d) indennità condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis (disagio)	€ 15.600,00
	lett. d) indennità di turno, maggiorazioni, ecc.	€ 44.600,00
	lett. d) indennità di reperibilità	€ 42.800,00
	lett. e) compensi per specifiche responsabilità ex art. 70 quinquies	€ 60.000,00
	lett. f) indennità di funzione Polizia Amministrativa e indennità di servizio esterno di cui agli artt. 56-sexquis e 56-quarter	€ 3.050,00
	lett. J) Valori differenziali di progressione orizzontale attribuiti nell'anno di riferimento	€ 55.000,00
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018		€ 1.186.923,26

Handwritten signatures and initials in red and black ink at the bottom of the page.

